

giorno e della Sicilia, e credo anche in gran parte dell'Italia centrale, assolutamente non vi è causa nella quale le parti non sieno rappresentate da procuratori. Io ho voluto investigare se davvero in alcuno dei tribunali della Liguria ci fosse l'abitudine di non essere rappresentati da procuratori, ed ho saputo che infatti alcune parti si presentano a difendere le loro cause, sempre però colla assistenza di procuratori.

Ad ogni modo, nello stato attuale della questione, io credo che sia questa la sede per occuparci di una questione che a primo aspetto può sembrare estranea alla riforma del procedimento sommario.

In questo momento sono cessate tutte le distinzioni fra il diritto civile ed il commerciale; non vedo quindi la ragione per cui si dovrebbe mantenere, quand'anche vi fosse, il che io non credo, questa distinzione relativa al diritto di non farsi rappresentare dai procuratori.

Per quanto non si tratti qui di una riforma molto larga della procedura, noi abbiamo il dovere di fare sparire certe diversità che effettivamente non ritroviamo nella pratica; ed io penso che sia tanto più necessario che tutte le parti siano rappresentate da un procuratore, in quanto i procuratori possono determinare fra le parti quella morbidezza del procedimento che non è possibile di conseguire quando vi è l'urto diretto delle parti medesime, in quanto il ministero del procuratore e dell'avvocato serve a dare maggiore garanzia allo svolgimento del procedimento; e, se inteso sempre con quella nobiltà con cui debbono intenderlo tutti coloro che hanno l'onore di indossare la toga, fa sì che vi sia una maggiore garanzia di quella lealtà che vogliamo appunto ottenere con la presente riforma.

Perchè dunque lasciare in tema commerciale, se pure c'è, questo diritto di fare a meno del procuratore? Facciamo che sparisca questa distinzione scolastica che non è nella verità delle cose; rendiamo a tutti obbligatorio il ministero del procuratore, e faremo cosa utilissima la quale verrà a conforto di quella lealtà del procedimento sommario che specialmente ci sta a cuore.

Io mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà respingere la mia preghiera che si coordina coll'articolo 8 nel quale si parla di

quanto si deve specialmente fare nelle cause commerciali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Stefano.

Di Stefano. Sento il bisogno d'invocare la vostra benevolenza e la vostra attenzione, perchè non mi dissimulo che, dovendo parlare dell'emendamento da me proposto nell'articolo 5, completato dal 6°, che io stesso vorrei chiamare radicale, perchè riforma, completamente ed essenzialmente, il progetto della Commissione, mi è necessaria, onorevoli colleghi, la vostra benevolenza e la vostra attenzione.

Siccome l'articolo 5 è, secondo me, il punto fondamentale di tutta la questione, è necessario che io vi dimostri come, nel proporre questo emendamento, ho avuto la semplice mira di evitare appunto gli inconvenienti che il procedimento sommario attuale offre e che il progetto presentato non elimina.

Ed è chiaro — e l'onorevole collega Ciomelli dovrà riconoscerlo — che io qui non parlo come avvocato, ma, invece, mi dò pensiero di impedire che gli avvocati trovino in questa legge nuova e larga messe di questioni che sono contrarie agli interessi delle parti ed al buon funzionamento della giustizia.

Richiamando quanto dissi ieri nella discussione generale, io credo che questa legge, commendevole in molti punti, in questa parte essenziale del procedimento non abbia colmato la lacuna che vi era e non abbia tolto gli inconvenienti che si erano sperimentati.

Ora perchè il progetto risponda ai fini che deve prefiggersi il legislatore nell'emendare il procedimento sommario, come attualmente è codificato, questo articolo deve rispondere alle seguenti condizioni. Anzitutto non innovare nulla in quello che è essenza del procedimento sommario, cioè: svolgimento di tutta la causa in udienza; secondo, mettere le parti nelle identiche condizioni, ed in perfetta uguaglianza affinché siano entrambe sicure di potere difendersi in modo che non ci siano sorprese e non sia possibile l'insidia, e la causa, istruita completamente all'udienza, passi allo stato di trattazione o di discussione senza che sia più possibile l'insidia, l'inganno...

Pala. La sorpresa!

Di Stefano... la sorpresa. Finalmente bisogna mantenere al procedimento sommario la elasticità e la celerità che in questo pro-